REGOLAMENTO (CEE) N. 675/91 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 891/89 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2 e l'articolo 16, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 (4), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2 e l'articolo 17, paragrafo 6,

considerando che, per la concessione di restituzioni all'esportazione che si limitano a determinati quantitativi per motivi di bilancio o dettati dalla situazione del mercato comunitario o del mercato mondiale, il regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3633/90 (6), prevede all'articolo 9, paragrafo 4 una procedura particolare di rilascio dei titoli di esportazione, applicabile fino al 30 giugno 1991, per i cereali di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che le ragioni che giustificavano la limitazione della concessione di restituzioni a determinati quantitativi restano di attualità oltre la data del 30 giugno 1991 per i cereali e si riscontrano attualmente anche nel settore del riso; che è pertanto opportuno estendere a questo prodotto l'applicazione della suddetta procedura la quale, come dimostra l'esperienza, si è rivelata efficace nel contesto della concessione di dette restituzioni;

considerando che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 891/89;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 891/89, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:

« 4. Ove si faccia espresso riferimento al presente paragrafo in sede di fissazione di una restituzione all'esportazione dei prodotti elencati all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1418/76, la domanda di titolo di esportazione deve essere corredata da una dichiarazione del paese importatore, inviata a mezzo telex o telefax, che è stato concluso un contratto di consegna, fatto eventualmente salvo il rilascio del titolo. Nella dichiarazione deve figurare un quantitativo contrattuale corrispondente a quello del titolo richiesto, nonché un periodo di consegna che rientri nel periodo di validità del titolo. I titoli corrispondenti comportano la fissazione anticipata della restituzione e sono effettivamente rilasciati il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, purché nel frattempo non siano state adottate misure particolari.

Se le domande di titolo di esportazione di cui al presente paragrafo superano i quantitativi che possono essere esportati, figuranti nel regolamento che fissa la restituzione, la Commissione può fissare una percentuale unica di riduzione dei quantitativi. La domanda di rilascio del titolo può essere ritirata entro due giorni dalla data di pubblicazione della percentuale di riduzione. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(4) GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.
(5) GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.
(6) GU n. L 355 del 18. 12. 1990, pag. 10.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione